

Circolare n. 04/2021/MI

Roma, 17 febbraio 2021

Alle Società FISE Acap

c.a. Sigg. Presidenti/Amm.ri Delegati
c.a. Sigg. Direttori Generali
c.a. Sigg. Direttori del Personale

e, p.c.: Al Consiglio Direttivo FISE Acap

Oggetto: Erogazione buoni pasto in regime di lavoro agile – Risposta ad interpello n. 956-2631/2020 Agenzia delle Entrate.

Come noto, a seguito dell'emergenza epidemiologica iniziata nel mese di febbraio 2020, si è rapidamente diffusa la modalità lavorativa "da remoto", ovvero in lavoro agile sia pure in deroga all'ordinario regime legislativo, a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo nell'obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

La particolare modalità lavorativa ha sollevato alcuni dubbi su diversi aspetti: tra questi l'erogazione del buono pasto, considerata la diversa modalità organizzativa della prestazione lavorativa e, laddove erogato, il relativo regime fiscale da applicare.

In ordine a tale secondo aspetto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi una risposta ad interpello (in allegato alla presente), atto a chiarire la tematica dell'imponibilità del buono pasto.

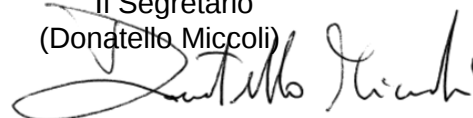
Il quesito era stato avanzato da un datore di lavoro il quale, collocati in regime di lavoro agile i propri dipendenti, ha chiesto all'Agenzia quale trattamento in materia di aliquota IRPEF avrebbe dovuto adottare sui buoni pasto, nella sua qualità di sostituto d'imposta.

In particolare, l'ente istante, rifacendosi ad una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 20087/2008), ha proposto la tesi secondo cui "il valore dei pasti" non costituisce elemento della retribuzione, e, in quanto servizio sostitutivo di mensa, rientrando tra le voci parzialmente esenti dalla formazione del reddito ai sensi del Tuir (DPR n. 917/1986).

Nel richiamare le disposizioni legislative applicabili alla fattispecie, l'Agenzia delle Entrate assimila la fattispecie del buono pasto in unico regime fiscale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/1986, esente, nei limiti ivi stabiliti, da ritenute a titolo di acconto IRPEF: ciò anche in caso di lavoratori in regime di "smart working", e quindi "indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".

Cordialmente.

Il Segretario
(Donatello Miccoli)



Allegato

SEDE

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 99695712
acap@associazione-acap.org

Ufficio

di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392

www.associazione-acap.org